

C.N.D.C.E.C.

REGISTRO UFFICIALE

0005549 - 25/09/2014 - USCIT/

Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:sc

Roma, 25 SET. 2014

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia V. Principe Umberto, 3 00053 Civitavecchia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 211/2014\_Incompatibilità\_esercizio\_attività\_d'impresa.

Si fa seguito alla richiesta di parere dell'8 agosto nella quale l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità l'iscritta che svolga, come dipendente, le funzioni di responsabile tecnico presso un'azienda di autotrasporti.

In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

In tema di incompatibilità con l'esercizio della professione si deve far riferimento all'art. 4 dell'Ordinamento professionale (Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 139/2005 l'esercizio della professione è incompatibile con "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

Come può osservarsi la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. In altri termini, ciò che risulta incompatibile con l'esercizio della professione è l'esercizio dell'impresa (intesa come gestione dell'impresa svolta concretamente) svolto per conto proprio, ossia l'amministrazione effettuata a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio<sup>1</sup>.

In riferimento alla fattispecie segnalata, si evidenzia, peraltro, che il professionista che agisca quale dipendente di un'impresa (sia essa di autotrasporti o di altra attività commerciale) non esercita attività

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In deroga a tal previsione si consente l'amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni (vd. art. 4, co. 2, D.lgs. n. 139/2005). Tale disciplina rispecchia l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, Sez. lav., 21 novembre 1987, n. 8601) secondo il quale l'attività di impresa (intesa come gestione dell'impresa) non è incompatibile con l'esercizio della professione qualora l'amministrazione si configuri come mero incarico professionale. Il discrimine, quindi, tra attività consentita e vietata, va ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria competenza professionale, in contrapposizione, come già evidenziato, con l'amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.

d'impresa per proprio conto, in nome proprio o in nome altrui; tale soggetto non esercita, pertanto, attività incompatibile con l'esercizio della professione.

Nell'ipotesi prospettata, dunque, lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato presso una società di autotrasporti appare compatibile, secondo l'ordinamento professionale, con l'esercizio della professione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale Francesca Maione